



# COMUNE DI FABRICA DI ROMA

Provincia di Viterbo

**Oggetto: Art. 10, d.lgs. n. 235/2012. Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali.**

Si richiama l'attenzione dei neoeletti consigli comunali in ordine alla verifica, in sede di convalida, circa la sussistenza di motivi determinanti l'illegittimità dell'elezione dei propri componenti ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012 in materia di incandidabilità e di divieto a ricoprire cariche elettive.

Il D.lgs. n. 267/2000( Tuel) prevede ( art 38, comma 4) che i consiglieri eletti entrano in carica al momento della proclamazione degli eletti<sup>1</sup>.

**Entro 3 giorni** dalla proclamazione degli eletti<sup>1</sup>, **il Sindaco pubblica i risultati delle elezioni** all'Albo pretorio del Comune e li notifica agli eletti.

**Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione** degli eletti<sup>2</sup>, **il Sindaco convoca la prima seduta del Consiglio Comunale**, , che deve tenersi entro il termine di **10 giorni dalla convocazione** (art. 40, Tuel).

Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, sebbene non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti ( convalida degli eletti ex art. 41 Tuel) a norma del capo II titolo III e dichiara la ineleggibilità di essi allorché sussista una delle cause previste , provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del Tuel, con gli effetti di cui all'art. 68 dello stesso decreto

## **Art. 69 - Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità**

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove

<sup>1</sup>L'art. 38, Tuel dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surroga, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. La proclamazione avviene a seguito dello scrutinio delle schede elettorali. Con la proclamazione degli eletti, cessano dalla carica i consiglieri uscenti, il Sindaco uscente e la Giunta nominata dallo stesso.

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato, V, sent. n. 640/2006 e n. 6476/2005) ha ritenuto che il termine di dieci giorni per la prima seduta del consiglio comunale dopo la sua elezione non sia perentorio ma solo acceleratorio, per effettuare prontamente i primi adempimenti del consiglio comunale, affinché lo stesso possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni.

ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

### **Art. 68 - Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità**

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui al secondo, terzo, quinto, sesto e settimo comma dell'articolo 60.

4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità

Nella verifica di sussistenza delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità rilevano i seguenti aspetti:

- a) candidabilità: art. 56, Tuel, artt. 10 e 11, D.Lgs. n. 235/2012;
- b) eleggibilità: artt. 55, 60 e 61 Tuel;
- c) compatibilità: artt. 57, 61 c. 2, 62, 63, 64, 65, 66 Tuel;
- d) conferibilità: art. 20, D.lgs. n. 39/2013.

L'art. 67, Tuel stabilisce le condizioni esimenti le cause di ineleggibilità o incompatibilità.

### **Art. 67 - Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità**

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo

La convalida, con la quale il consiglio verifica e dichiara la validità dell'elezione, riguarda anche il sindaco, in quanto membro del consiglio a tutti gli effetti, compresa la determinazione del quorum.

Nell'eventualità che il Sindaco non risulti convalidabile, viene a determinarsi la necessità del rinnovo della consultazione elettorale, stante il rapporto inscindibile che la legge instaura tra il Sindaco ed il consiglio.

Nelle more della verifica ex art. 41 Tuel ogni consigliere è nella pienezza dei suoi poteri.

La giurisprudenza (Cons. Stato, sez. III, 19 dicembre 2012, n. 6534) ha chiarito che l'accertamento di una causa di ineleggibilità o incompatibilità si pone come condizione risolutiva e non sospensiva. La dichiarazione di ineleggibilità può avere effetto retroattivo, ma non per questo sono invalidi gli atti compiuti nel frattempo; si deve infatti applicare il principio del "funzionario di fatto" per il quale, in linea di massima, gli atti compiuti restano validi, a meno che non siano stati impugnati nelle forme e nei termini dovutifacendo valere proprio il vizio del difetto di titolo di chi ha agito come funzionario.

Ove un candidato risulti eletto contemporaneamente Consigliere in due Comuni, lo stesso deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Qualora non esprima alcuna opzione rimane eletto nel Consiglio del Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti, mentre nell'altro consiglio si procede alla surroga (art. 57, Tuel).

Fabrica di Roma, 24/09/2021

  
Il Segretario Comunale  
Dott. Giuseppe Bizzarro

The image shows a blue circular official stamp of the Municipality of Fabrica di Roma, Province of Viterbo. The stamp contains the text 'COMUNE DI FABRICA DI ROMA' and 'Prov. di Viterbo'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, and the typed name 'Dott. Giuseppe Bizzarro' is printed below it.